

**PROGETTO DI LEGGE N. 0365**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————  
**Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – Collegato ordinamentale**  
—————

PRESENTATO IL 23/01/2009

ASSEGNATO IN DATA 26/01/2009  
ALLE COMMISSIONI REFERENTE V  
CONSULTIVA I  
ALTRI PARERI Conferenza delle Autonomie

---

---

## RELAZIONE

### Articolo 1

L'art. 1 reca modifiche alla l.r. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio".

Con la modifica del comma 1 dell'art. 25 viene prorogata, in vista dell'adeguamento alla nuova disciplina imperniata sul Piano di governo del territorio (P.G.T.), l'efficacia degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Tale necessità nasce dalla consapevolezza, maturata nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore della l.r. n. 12/2005, che il passaggio dai Piani Regolatori Generali ai Piani di Governo del Territorio ha comportato e tuttora comporta un salto culturale prima ancora che disciplinare molto significativo e rispetto al quale si sono generate resistenze e difficoltà di vario tipo.

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge, circa 800 comuni lombardi hanno avviato la procedura di redazione dei PGT, dei quali una settantina sono arrivati all'approvazione del nuovo strumento di pianificazione, anche grazie alla costante azione di stimolo e supporto regionale.

Dopo il definitivo assestamento del testo legislativo, con tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, si ritiene di procedere alla predetta proroga, considerando congruo il termine del 31 marzo 2010 per permettere ai comuni lombardi di dotarsi tempestivamente del PGT.

Al fine della corretta applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 25 della l.r. 12/2005, si reputa necessario introdurre un ulteriore periodo nel comma medesimo.

Infatti, l'articolo 25 della l.r. n. 12/2005 disciplina la possibilità da parte dei comuni di utilizzare, nella fase transitoria, per operare trasformazioni territoriali, gli strumenti della programmazione negoziata.

L'uso inappropriato di alcuni di tali strumenti, tra cui in primo luogo i Programmi Integrati di Intervento, ha rappresentato un importante fattore di disincentivazione al tempestivo avvio della redazione dei PGT.

In questo senso la modifica proposta, tendente a limitare la possibilità d'uso dei PII nelle fattispecie più impattanti sull'ulteriore consumo di territorio, mira a far riconoscere come prioritario per un corretto governo del territorio il dotarsi, da parte dei Comuni, dei PGT.

Anche le modifiche all'art. 25, comma 8 *sexies*, sono relative alla fase transitoria ma interessano i soli Comuni definiti dal P.R.E.R.P. a fabbisogno acuto, critico ed elevato. Nell'attuale momento caratterizzato da un articolato e complesso bisogno abitativo, le modifiche proposte mirano a incentivare ulteriormente la realizzazione di interventi di edilizia sociale, consentendo di localizzarli anche su aree destinate nei vigenti PRG a verde e parcheggi. La norma prevede comunque che il Comune, in sede di concreta applicazione, assicuri per ciascuna iniziativa un adeguato supporto di servizi, in particolare di spazi a verde e per il gioco effettivamente fruibili e verifichi il rispetto della dotazione minima complessiva pari a 18 mq. per abitante, la stessa che devono garantire i piani dei servizi dei nuovi P.G.T. Una modifica riguarda anche gli interventi di trasformazione di edifici produttivi esistenti, essi pure in deroga, per i quali il limite massimo di cinquemila metri cubi posto dalla norma attualmente vigente viene innalzato a diecimila metri cubi.

La disposizione relativa al nuovo comma 8 *nonies* dell'art. 25 della l.r. 12/2005, trae spunto dalla recente sentenza delle Corti costituzionali n. 350 del 2008 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale della l.r. 6/2006 in materia di centri di telefonia in sede fissa, ha travolto, nonostante non fosse stato oggetto di impugnativa espressa, anche l'art. 98 *bis* della l.r. 12/2005, che dettava specifiche disposizioni urbanistiche per tali attività. Dal momento che la citata sentenza della Corte afferma espressamente la possibilità per le Regioni, "tramite la loro potestà legislativa, di

---

disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore”, si ritiene opportuno riproporre una disposizione di carattere urbanistico, che aiuti i comuni a meglio governare un fenomeno che si è rivelato negli ultimi tempi non privo di criticità. La nuova disposizione, peraltro, è formulata in termini diversi rispetto alla precedente, sotto due profili: le determinazioni comunali valgono per tutte le attività che il comune stesso valuta foriere di disagio e solo per la fase transitoria, in attesa dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale (P.G.T.).

Le ulteriori modifiche proposte, in tema di paesaggio, trovano il loro fondamento giuridico nella legge 129/2008 e nel decreto-legge 207/2008, che hanno introdotto alcune variazioni al d.lgs. 42/2004, le quali rendono necessario ridefinire parzialmente l’assetto delle competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (art. 80 l.r. 12/2005), al fine di evitare ripercussioni fortemente negative sull’attività amministrativa in materia.

Con l’occasione, si è ritenuto altresì opportuno procedere alla modifica di alcune altre disposizioni della l.r. 12/2005 per renderne più chiaro il testo.

### **Articolo 2**

L’art. 2 è relativo al Piano territoriale d’area Malpensa, approvato con la legge regionale 12 aprile 1999, n.10, che ha efficacia per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge e dunque cesserà i propri effetti dal 17 aprile 2009.

Nella proposta di Piano Territoriale Regionale (dgr VIII/6447 del 16 gennaio 2008), attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale per l’adozione e la successiva approvazione, sono stati individuati ambiti territoriali strategici per lo sviluppo regionale da ricondurre all’elaborazione di Piani Territoriali Regionali d’Area ex lege 12/05, tra i quali viene individuato il PTRR corrispondente all’ambito di Malpensa. In attesa dell’approvazione di tale PTRR, che potrà operare anche una verifica di attualità delle previsioni contenute nel PTRR approvato con L.R. 10/1999, si rende necessario assicurare gli interventi strategici previsti dal vigente Piano d’area, le opere necessarie per la sicurezza idrogeologica, di carattere ambientale e per l’accessibilità (Allegato A - Tabella A1 “INTERVENTI PRIORITARI DI DEFINITIVA INDIVIDUAZIONE”).

### **Articolo 3**

L’art 3 prevede di reintrodurre la compensazione e regolamentarne l’utilizzo negli ambiti del demanio idrico e di formazione dello stesso, demandando alla Giunta regionale l’emanazione di criteri operativi e procedure specifiche.

La norma era stata introdotta dallo Stato con la legge 677 del 31 dicembre 1996 e più volte prorogata mediante le leggi finanziarie annuali. La norma non è più stata prorogata da quando i canoni legati all’escavazione per l’esecuzione di opere idrauliche nell’ambito del demanio idrico sono passati alla competenza delle Regioni.

Si ritiene quindi necessario regolamentare con apposita norma regionale le operazioni di realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale con valorizzazione dei materiali di scavo nell’ambito del demanio idrico o di formazione dello stesso. Si ritiene necessario, inoltre, regolamentare i lavori a compensazione, attualmente non provvisti di alcuna disciplina. Infatti, nell’esecuzione di opere idrauliche strategiche di competenza regionale, ricorre spesso l’opportunità di valorizzare il materiale proveniente dagli scavi e compensare il valore economico degli stessi e del canone da versare alla Regione mediante l’esecuzione di lavori di pari entità economica altrimenti non finanziabili.

Si evidenzia inoltre che i lavori di cui trattasi non comportano una minore entrata del valore dei canoni in quanto le escavazioni di materiale sono strettamente correlate all’esecuzione dell’intervento idraulico e non avrebbero alcuna funzionalità se eseguite separatamente dall’intervento stesso.

---

Tale normativa è destinata ad applicarsi a numerosi interventi, piccoli e grandi, agevolando la messa in sicurezza del territorio.

La norma peraltro riveste un certo carattere d'urgenza in quanto vi sono diversi progetti in attesa di poter utilizzare il meccanismo della compensazione, legati per la maggior parte al tema della laminazione delle piene nei bacini Lambro, Seveso, Olona (vasche di S.Vittore Olona, Nerviano, Bussero), in Valtellina (torrente Tartano, con destinazione materiali alla nuova SS38), Valcamonica e in altri bacini della Lombardia.

#### **Articolo 4**

Negli anni 2006 e 2007 si è data attuazione a quanto dettato dalla l.r. 17/06 attraverso la pubblicazione di due Bandi per l'assegnazione di finanziamenti a sostegno della progettazione di opere pubbliche da parte dei piccoli Comuni lombardi.

I due succitati Bandi non hanno riscosso particolare successo:

- nel 2007 solo 20 Comuni, su 22 domande pervenute, sono stati ammessi in graduatoria, ma di questi solo 6 hanno confermato l'accesso al finanziamento. Gli altri hanno tutti rinunciato nel corso dell'anno.
- nel 2008 solo 4 Comuni, su 6 domande pervenute, sono stati ammessi in graduatoria.

Ciò ha indotto la Direzione generale Casa e Opere Pubbliche a procedere alla revisione del meccanismo previsto dalla l.r. 17/06, sulla base della considerazione che un "alleggerimento" dei criteri dettati dalla legge regionale potesse garantire ai comuni una più ampia partecipazione ai Bandi.

Le motivazioni specifiche a supporto della proposta del nuovo fondo sono principalmente le seguenti:

- i Comuni fanno molta fatica a restituire il finanziamento concesso, per cui si rende necessario istituire un Fondo perduto in luogo del Fondo di Rotazione;
- la l.r. 17/06 si riferisce solo a quei piccoli comuni (con popolazione pari o inferiore a 2.000 ab.) aventi medio ed elevato svantaggio socio/economico. Questo limita di molto il raggio di azione (trattasi solo di 575 Comuni come individuati dalla DGR 19319 del 12/11/2004). La proposta è quindi quella di riferirsi a tutti i piccoli comuni e non solo a quelli svantaggiati, aggiungendo anche le unioni di comuni e le comunità montane;
- la l.r. 17/06 finanzia oneri professionali riferiti ad opere pubbliche il cui importo di realizzazione sia maggiore di 250.000 €. Tale importo risulta però essere troppo impegnativo per comuni così piccoli; di qui l'abbassamento della soglia a 50.000 €

---

**Art. 1**  
**(Modifiche alla l.r. 12/2005)**

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell’articolo 25, le parole “quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “la data del 31 marzo 2010”;
- b) al comma 7 dell’articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
“Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, qualora interessino aree classificate dai PRG vigenti come zone agricole ovvero aree per le quali gli stessi PRG non prevedono alcuna edificabilità, fatta eccezione per le aree a standard.”;
- c) alla lettera a) del comma 8 *sexies* dell’articolo 25 la parola “cinquemila” è sostituita dalla parola “diecimila”;
- d) alla lettera b) del comma 8 *sexies* dell’articolo 25 sono soppresse le parole “escluse le aree a verde e parcheggi”;
- e) alla lettera c) del comma 8 *sexies* dell’articolo 25 le parole “escluse le aree a verde e parcheggi” sono sostituite dalle parole “comprese quelle a vincolo decaduto”;
- f) all’ultimo periodo del comma 8 *sexies* dell’articolo 25 sono aggiunte, in fine, le parole: “, in particolare di spazi a verde e per il gioco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante”;
- g) dopo il comma 8 *octies* dell’articolo 25 è aggiunto il seguente comma 8 *nonies*:

“8 *nonies*. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, lett. i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lett. i).”;

- h) al comma 8 dell’articolo 64, dopo le parole “commissione per il paesaggio di cui all’art. 81,” sono inserite le parole “ove esistente,”;
- i) alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 80, le parole “dagli articoli 38 e 39” sono sostituite dalle parole “dall’articolo 38”;
- j) al comma 3 dell’articolo 80, è aggiunta la seguente lettera e *ter*):  
“e *ter*) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 28, comma 1, lett. e bis) della l.r. 26/2003.”;
- k) all’articolo 80, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:  
“6 bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 159, comma 1 del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi

---

all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.”;

---

**Art. 2**  
**(Interventi previsti dal Piano territoriale d'area Malpensa)**

1. Le previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, approvato con legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, relative unicamente agli interventi di cui all'Allegato A – tabella A1, mantengono efficacia fino all'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d'area, e comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.
2. Gli interventi di cui all'Allegato A – tabella A2 della l.r. 10/1999 possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della medesima l.r. 10/1999 qualora entro lo stesso termine sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale citata, dei relativi progetti o programmi di attuazione.
3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste inattuate alla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori dei parchi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, con l'applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti.

---

**Art. 3**  
**(Compensazione materiali di escavazione)**

1. Per gli interventi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale di cui all'articolo 37 della l.r. n. 14/1998, la Regione e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.
2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e modalità operative per l'esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

---

#### **Art. 4**

#### **(Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla legge regionale 17/2006)**

1. E' istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri professionali di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore a €50.000. Tali oneri non possono comunque superare il 10% del costo complessivo dell'opera.
2. Il Fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. Il Fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al precedente comma 2, ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni all'effettuazione delle progettazioni di cui al precedente comma 1 conformemente alla legge regionale 27 giugno 2008 n. 19.
4. Nel caso in cui l'opera non sia realizzabile o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite, in un'unica soluzione, entro 18 mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi interessi legali.
5. La Giunta Regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziare a bilancio, stabilisce i criteri, l'importo e le modalità di ammissione al finanziamento.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti inerenti gli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.
7. Alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 17 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 7 sono abrogati.

---

**Art. 5**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui 2.000.000,00 per l'anno 2009 e di euro 500.000,00 per l'anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziata alla UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all'anno 2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25 comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.